



# Modello 231

## ***PARTE GENERALE***

*Veneto Banca*



# Indice

## SCHEMA DEL MODELLO 231 DI VENETO BANCA

A.	<u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 4
	<u>Definizioni</u>	Pag. 4
	<u>Obiettivo del documento</u>	Pag. 7
1.	<u>IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01</u>	Pag. 9
1.1	<u>Contenuto del Decreto</u>	Pag. 9
1.2	<u>Soggetti destinatari del Decreto</u>	Pag. 11
1.3	<u>Valore ed importanza del Modello</u>	Pag. 11
1.4	<u>Le sanzioni per la società</u>	Pag. 12
	1.4.1 <u>Le sanzioni pecuniarie</u>	Pag. 12
	1.4.2 <u>Le sanzioni interdittive</u>	Pag. 13
	1.4.3 <u>La confisca</u>	Pag. 14
	1.4.4 <u>La pubblicazione della sentenza di condanna</u>	Pag. 14
1.5	<u>I reati presupposto</u>	Pag. 15
	1.5.1 <u>Il catalogo dei reati presupposto</u>	Pag. 15
	1.5.2 <u>Il tentativo di reato</u>	Pag. 15
	1.5.3 <u>I reati commessi all'estero da società con sede nel territorio dello Stato</u>	Pag. 15
	1.5.4 <u>I reati commessi nel territorio dello Stato da società con sede all'estero</u>	Pag. 16
2.	<u>IL MODELLO 231 IN VENETO BANCA</u>	Pag. 18
2.1	<u>Contenuto e struttura del Modello</u>	Pag. 18
2.2	<u>Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio e relativi presidi</u>	Pag. 19
2.3	<u>Comunicazione e formazione sul Modello</u>	Pag. 20
	2.3.1 <u>Destinatari del Modello</u>	Pag. 21
	2.3.2 <u>Diffusione del Modello</u>	Pag. 21
	2.3.3 <u>La formazione</u>	Pag. 22
2.4	<u>Il sistema sanzionatorio</u>	Pag. 23
2.5	<u>Aggiornamento del Modello</u>	Pag. 23
2.6	<u>Il Modello di Gruppo</u>	Pag. 25
3.	<u>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	Pag. 28
3.1	<u>Connotazione</u>	Pag. 28
3.2	<u>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</u>	Pag. 30
3.3	<u>Obblighi generali di informazione all'Organismo di Vigilanza</u>	Pag. 32
3.4	<u>Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza</u>	Pag. 33
3.5	<u>Verifiche</u>	Pag. 34
4.	<u>GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI VENETO BANCA</u>	Pag. 35



## SCHEMA DEL MODELLO 231 DI VENETO BANCA

Il presente documento si struttura in tre parti:

1) **Parte Generale**, che contiene:

- una sintesi del D.Lgs. 231/2001;
- la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Veneto Banca S.c.p.A. Le attività di formazione e comunicazione del Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- il sistema disciplinare e l'apparato sanzionatorio adottato da Veneto Banca S.c.p.A.;
- l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ex art. 6, D.Lgs. 231/2001;
- la struttura di governance e l'assetto organizzativo di Veneto Banca S.c.p.A.

2) **Parte Speciale**, che contiene:

- una sintesi della mappatura delle attività a rischio reato;
- i protocolli di controllo delle aree sensibili.

3) **Allegati**:

- Allegato 1) Codice etico e di comportamento;
- Allegato 2) Il sistema dei Presidi 231;
- Allegato 3) Clausola contrattuale 231;
- Allegato 4) Mappatura rischi di dettaglio.

## A. PARTE GENERALE

### Definizioni

Nel presente documento, e nei relativi Allegati, le espressioni utilizzate hanno il significato qui di seguito indicato:

- *Attività a rischio reato*: operazione o atto che espone Veneto Banca al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231.
- *Autorità*: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni anche estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Ufficio Italiano Cambi, “Garante della privacy” ed altre Autorità di Vigilanza.
- *CCNL*: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore bancario.
- *Codice Etico e di Comportamento*: dichiarazione dei diritti, dei doveri - anche morali - e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del Decreto 231.
- *Decreto 231*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- *Destinatari del Modello (o Destinatari)*: soggetti tenuti all’osservanza del Modello. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale categoria i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, i prestatori di lavoro - interni ed esterni - indipendentemente dal tipo contrattuale utilizzato, i promotori finanziari, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i consulenti, i partner commerciali e tutti coloro i quali intrattengono rapporti, di qualsiasi natura e durata, con Veneto Banca. In generale, sono Destinatari del Modello 231 e delle prescrizioni in esso contenute, tutti coloro i quali agiscono in nome e/o per conto di Veneto Banca.
- *Dipendenti e Personale*: tutti coloro che intrattengono con Veneto Banca un rapporto di lavoro di qualunque tipo.
- *Modello*: Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati, così come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231.
- *Normativa dell’Autorità di Vigilanza*: le disposizioni normative della autorità di Vigilanza con particolare riferimento alle circolari di Banca d’Italia in materia di vigilanza e vigilanza prudenziale
- *Organi Sociali*: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
- *Organismo di Vigilanza (o OdV)*: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello.

- *Pep's – Persone Politicamente Esposte*<sup>1</sup>: sono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. Con tale espressione s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); b) i parlamentari (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna di tali categorie rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Per individuare i soggetti con i quali le persone appena elencate intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una delle persone appena elencate; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio delle persone appena elencate. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
- *Protocollo*: insieme delle regole aziendali atte a prevenire la potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto 231.
- *Reati – presupposto (o Reati 231)*: reati previsti dal Decreto 231, la cui commissione, oltre alla responsabilità personale dell'autore materiale, determina, altresì, il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico della società. L'elenco dei reati-presupposto è contenuto nelle Schede Reato contenute nella Parte Speciale B.1 del presente Modello.
- *Sistema Disciplinare*: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- *Soggetti Apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello

---

<sup>1</sup> Così l'art. 1, Allegato Tecnico, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

stesso - e quindi il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i Vicedirettori Generali, nonché tutti i dirigenti specificatamente individuati.

- *Soggetti Sottoposti*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali. A titolo meramente esemplificativo, anche i c.d. rapporti di parasubordinazione, quali, ad esempio, quelli con promotori finanziari o consulenti esterni che, pur avendo natura autonoma, si caratterizzano per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività del destinatario della prestazione.
- *Soggetti terzi*: soggetti esterni alla struttura di Veneto Banca, quali – a titolo meramente esemplificativo – i Consulenti, le Società di Service, i Fornitori e tutti gli altri outsourcer.
- *TUB – Testo Unico Bancario*: Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, contenente norme di coordinamento e vigilanza dell'attività bancaria.
- *TUF – Testo Unico della Finanza*: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente norme relative al settore dell'intermediazione finanziaria.
- *Veneto Banca*: Veneto Banca S.c.p.A., società cooperativa per azioni, intesa sia come banca cooperativa che come capogruppo di società controllate e filiali presenti in Italia ed all'estero.



## Obiettivo del documento

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) di Veneto Banca S.c.p.A. (d’ora in poi “Veneto Banca”), inteso come insieme di norme deontologiche e regole operative adottate dalla società in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto 231”).

La presente revisione è stata predisposta al termine di una specifica analisi della struttura organizzativa di Veneto Banca e del proprio sistema di controlli interni.

Il documento viene approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca e viene predisposto tenuto conto delle procedure attualmente vigenti in Veneto Banca e delle esperienze acquisite nel corso degli anni e sarà, comunque, sottoposto a continua verifica e riesame secondo le regole del Modello stesso.

I principi cui si ispira il presente Modello trovano più sintetica declinazione nel Codice Etico e di Comportamento di Veneto Banca, che forma parte integrante del presente Modello.

Il Modello ha le seguenti finalità:

- sensibilizzare tutti i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori di Veneto Banca, nonché tutti coloro che intrattengono con la stessa rapporti contrattualmente regolati (inclusi partner, consulenti e fornitori – si veda qui di seguito) affinché, nell’espletamento delle proprie attività, mantengano comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etico - sociali ai quali si ispira Veneto Banca nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231;
- potenziare, e rendere più efficace, la cultura di controllo e di gestione del rischio, con benefici ipotizzabili sia sulla qualità dei servizi erogati ai propri partner e clienti, sia in termini di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del personale nella conduzione operativa;
- tutelare l’immagine e la reputazione di Veneto Banca verso i soci, i clienti e tutti gli altri stakeholders.

Attraverso l’adozione del Modello, Veneto Banca intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Veneto Banca, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di commissione di uno dei reati-presupposto del Decreto 231, in un illecito penale, passibile di sanzione sia nei confronti dell’autore, sia nei confronti di Veneto Banca;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzate in particolare agli ambiti di Veneto Banca più esposti ai rischi del Decreto 231, nonché garantire la formazione - sia dei Soggetti Apicali, sia dei dipendenti e collaboratori - alla corretta realizzazione delle loro mansioni, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati;

- prevedere specifiche sanzioni a carico dei destinatari del Modello, in caso di violazione delle previsioni in esso contenute, ovvero di commissione di un illecito sanzionabile ai sensi del Decreto 231.

*La presente edizione aggiorna e modifica le precedenti edizioni del dicembre 2009 e del 2012 tenuto conto:*

- *della revisione organizzativa operata da Veneto Banca, che ha reso prudenziale un aggiornamento dell'analisi dei rischi;*
- *delle modifiche intervenute nel Decreto 231 e, in particolare, dell'aggiornamento dell'elenco dei reati-presupposto.*

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231

### 1.1 Contenuto del Decreto

Il Decreto 231 ha introdotto una responsabilità per la società (e, quindi, anche a carico di Veneto Banca) definita amministrativa, correlata e conseguente:

- alla commissione di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge (c.d. reati-presupposto), e
- all'interesse o vantaggio<sup>2</sup> (esclusivo o concorrente) dell'azienda medesima.

Affinché sia configurabile la responsabilità dell'azienda è necessario che il reato-presupposto venga commesso da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa (i Soggetti Apicali già illustrati nelle Definizioni);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i Soggetti Sottoposti già illustrati nelle Definizioni)<sup>3</sup>.

La condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti integra due distinti illeciti:

- da un lato, un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, punito con sanzione penale;
- dall'altro lato, un illecito amministrativo a carico dell'azienda, punito con sanzione amministrativa<sup>4</sup>.

La società, tuttavia, ha la possibilità di esimersi da responsabilità al ricorrere di determinate condizioni, differenti a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto:

- se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, l'azienda non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire il reato commesso nel caso di specie. Inoltre, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, deve essere stato

<sup>2</sup> L'esatta definizione di "interesse" e "vantaggio", e la loro distinzione, ha suscitato vivaci polemiche. In genere, si ritiene che l'interesse consista nel conseguimento di una determinata finalità, preesistente alla commissione del reato e, quindi, da valutare *ex ante*. Viceversa, il vantaggio è ogni concreta acquisizione per l'ente, da valutarsi *ex post* come conseguenza della commissione del reato. Tanto l'interesse quanto il vantaggio vengono, di regola, equiparati al "profitto", ma in giurisprudenza si ritiene che possano avere valenza anche non economica.

<sup>3</sup> Art. 5, comma 1, Decreto 231.

<sup>4</sup> Si precisa che la responsabilità amministrativa dell'azienda è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato e si aggiunge a quest'ultima. A dimostrazione si consideri l'articolo 8, Decreto 231: «La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente può rinunciare all'amnistia». Per le sanzioni amministrative si vedano i paragrafi 1.4 e seguenti.

affidato ad un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (su questo punto si rinvia a quanto illustrato al Capitolo 3). Ancora, il Soggetto Apicale deve aver commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Infine, non deve esserci stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV (art. 6, comma 1, Decreto 231);

- se il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto, l'azienda è immune da responsabilità solo se prova che la commissione del reato non è stata consentita dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1, Decreto 231).

In entrambi i casi - e quindi tanto nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale, quanto nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso da un Soggetto Sottoposto - l'azienda non risponde se prova che i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, Decreto 231)<sup>5</sup>.

Il Decreto 231 capovolge radicalmente il tradizionale principio per cui si riteneva che una società non poteva commettere reato: tale responsabilità «poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981»<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Nel procedimento penale è il Pubblico Ministero a dover provare la colpevolezza dell'imputato, il quale non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva: questo principio prende il nome di "presunzione di non colpevolezza" (art. 27, comma 2, Cost.). Viceversa, nell'ambito del Decreto 231, viene realizzata un'inversione dell'onere della prova, in quanto la società, come si è visto, potrà esimersi da responsabilità solamente se in grado di provare le condizioni elencate: siamo, quindi, in presenza di una vera e propria "presunzione di colpevolezza". La questione è stata lungamente discussa ed ha visto fronteggiarsi due correnti di pensiero: la previsione potrebbe essere censurata ove si reputasse penale la responsabilità in questione; diversa sarebbe la conclusione se la si ritenesse di natura amministrativa). Al riguardo, è stato osservato che il Decreto 231 introduce una normativa diretta a trasferire sul soggetto vigilato (nel nostro caso Veneto Banca) un onere - originariamente tipico del settore pubblico - di regolazione e controllo, avente il punto più significativo nella valutazione di adeguatezza delle strutture organizzative e dei comportamenti aziendali.

<sup>6</sup> «Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia» (Relazione Ministeriale al Decreto 231).

## 1.2. Soggetti destinatari del Decreto

Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto 231, le disposizioni in esso previste si applicano:

- alle aziende fornite di personalità giuridica (le società di capitali, le società cooperative, le fondazioni, le associazioni riconosciute, gli enti privati e pubblici economici, le aziende private che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo);
- alle aziende prive di personalità giuridica (società di persone, i GEIE - Gruppi europei di interesse economico, i consorzi e le associazioni non riconosciute).

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale», ossia le due Camere del Parlamento, le Regioni, le Province, i Comuni, la Corte Costituzionale, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), i partiti politici ed i sindacati.

## 1.3. Valore ed importanza del Modello

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto a predisporre e ad adottare un apposito Modello, che consista, anzitutto, in regole procedurali interne.

Tali regole procedurali interne devono essere idonee a prevenire i reati ed a ridurre i rischi di comportamenti individuali illeciti.

L'approccio seguito al riguardo da Veneto Banca, come si dirà meglio in seguito, è stato quello di predisporre Protocolli di controllo, che generalmente sono dettagliati ed integrati da procedure aziendali con essi coerenti. I Protocolli rappresentano, comunque, regole generali cui devono sempre ispirarsi le attività dei singoli, anche nei casi in cui non vi siano specifiche procedure in merito e consistendo in regole già applicabili, costituiscono un presidio di prevenzione dei reati 231.

Tale approccio risulta coerente con il percorso seguito dal Legislatore, basato sulla volontà di motivare l'azienda non certo alla semplice adozione di un Modello, bensì alla sua reale, concreta ed effettiva applicazione.

Il risultato di tale impostazione è il seguente: l'adozione di un Modello "di facciata", inidoneo a minimizzare o annullare il rischio, equivale alla mancata predisposizione del Modello stesso e, dunque, delle misure di prevenzione.

In altre parole, affinché si possa parlare di una corretta prevenzione, occorre che il funzionamento del Modello sia effettivo e che esso sia accompagnato da un'attività di vigilanza strutturata e organizzata per scoprire ed eliminare le situazioni di rischio.

Il Modello ha come irrinunciabile premessa la predisposizione di un Codice Etico e di Comportamento e costituisce il frutto di una precisa mappatura dei rischi, della definizione di ruoli e di competenze e di un'attenta considerazione delle varie tipologie di reato comprese nel perimetro del Decreto 231. Il Modello deve evitare divieti di principio, che rischiano di essere solo formali, per puntare, invece, sulla definizione dei processi decisionali, sulla separazione tra chi delibera e chi agisce, tra chi opera e chi controlla e sulla determinazione delle modalità di conservazione delle informazioni.

In particolare, il Modello deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Veneto Banca in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 6, commi 2 e 3, Decreto 231).

Al fine del riconoscimento della funzione "esimente" del Modello, si tiene conto delle indicazioni che provengono dalla dottrina e dalla giurisprudenza: gli elementi fondamentali ai fini di tale riconoscimento vanno ricercati nei concetti di idoneità, efficacia, adeguatezza, specificità e dinamicità del Modello.

#### **1.4. Le sanzioni per la società**

Il Decreto 231 prevede un sistema sanzionatorio così articolato:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

I sottoparagrafi che seguono sono dedicati all'esame di ciascuna di esse.

##### **1.4.1. Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie, applicabili ogni qualvolta venga accertata la responsabilità dell'azienda, vengono irrogate sotto forma di quote. Le quote sono comprese tra un numero non inferiore a cento né superiore a mille, e vengono determinate dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00<sup>7</sup>, e viene determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta. Al fine di

---

<sup>7</sup> Originariamente: «[...] minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni [...]».

garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice, ed il puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione prevede:

- una prima fase in cui il Giudice determina il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- una seconda fase in cui il Giudice quantifica l'importo di ciascuna singola quota, cioè il suo valore economico, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

#### **1.4.2. Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto 231, ossia:

- se il reato è commesso da un Soggetto Apicale, l'azienda deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un Soggetto Sottoposto, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- infine, ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata, commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Il Giudice, in sede di applicazione di una misura interdittiva, determinante l'interruzione dell'attività dell'azienda, ha la facoltà di nominare un Commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività per un periodo corrispondente alla durata della pena applicata. Inoltre, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'azienda o vi siano specifici elementi tali da concretizzare il pericolo di illeciti della medesima indole, le misure interdittive possono essere applicate, su istanza del Pubblico Ministero, anche in fase di indagini preliminari.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del Decreto 231 e, precisamente:

- l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;

- l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto 231).

### **1.4.3. La confisca**

La confisca è disposta in tutti i casi di condanna della società, nonché quando, indipendentemente dalla condanna, il reato venga commesso da Soggetti Apicali (art. 6, comma 5).

La confisca ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e salvi i diritti dei terzi in buona fede. Laddove non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del Modello senza colpa dell'azienda, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie all'inopportunità che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall'operato del c.d. amministratore infedele. Per tale ragione, l'articolo prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto del reato<sup>8</sup>.

### **1.4.4. La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'azienda, in uno o più giornali da lui scelti, oppure mediante affissione nel Comune ove la società ha sede principale.

### **1.5. I reati-presupposto**

La responsabilità amministrativa delle aziende sussiste, come s'è detto, esclusivamente per tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Per tali figure, oltre alla responsabilità personale dell'autore del reato, si aggiunge una responsabilità autonoma della Società.

---

<sup>8</sup> Relazione Ministeriale al D.lgs. 231/2001.



### 1.5.1. Il catalogo dei reati presupposto

L'elenco dei reati presi in considerazione dalla normativa in esame è contenuto nelle Schede Reato contenute nella Parte Speciale B.1 del presente Modello.

### 1.5.2 Il tentativo di reato

L'art. 26 del Decreto 231 dispone che, nei casi di commissione del reato nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

La definizione di delitto tentato è data dall'art. 56, comma 1, c.p., secondo cui «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica». È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni se la società volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### 1.5.3 I reati commessi all'estero da società con sede nel territorio dello Stato

La società che abbia commesso un reato-presupposto all'estero può essere chiamata a rispondere se ricorrono i seguenti requisiti:

- il reato deve essere commesso da Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto;
- il reato deve rientrare in una delle "famiglie" di cui al Decreto 231;
- il reato deve essere commesso all'estero;
- la società deve avere la propria sede principale in Italia;
- per il reato non deve procedere lo Stato del luogo in cui esso è stato commesso;
- è necessaria, ove richiesta, la richiesta di procedere contro la società da parte del Ministero della Giustizia o della querela<sup>9</sup>.

In merito ai reati-presupposto commessi all'estero occorre distinguere tra un primo gruppo di reati in cui il Decreto 231 si applica sempre e comunque (delitti contro la personalità dello Stato, delitti di falsità in monete e valori, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, abusi di mercato) ed un secondo gruppo in cui occorre stabilire se il reato sia stato commesso all'estero o in Italia.

A proposito di questa seconda categoria, il Decreto 231 non pone alcuna regola particolare per stabilire se un reato sia stato commesso all'estero o in Italia, con la conseguenza che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana, e che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o

---

<sup>9</sup> Art. 4, Decreto 231: «Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo».

dell'omissione (art. 6 c.p.). È dunque sufficiente che solo una parte (anche minima) dell'azione o della omissione sia commessa in Italia per attrarre l'intero fatto nell'ambito della giurisdizione del nostro Stato.

Per "sede principale" deve intendersi il luogo in cui l'azienda svolge prevalentemente l'attività di direzione ed amministrazione dell'impresa, talché la legge in commento intende sottoporre il reato alla giurisdizione italiana solo se la lacuna organizzativa si è realizzata nel nostro Paese<sup>10</sup>.

#### **1.5.4 I reati commessi nel territorio dello Stato da società con sede all'estero**

Il Decreto 231 nulla dispone con riferimento ai reati commessi in Italia da aziende con sede principale all'estero. Il rischio, pertanto, è quello di una possibile elusione del Decreto 231, attraverso lo spostamento formale della sede societaria al di fuori del territorio dello Stato. Il problema riguarda, soprattutto, le banche estere operanti in Italia, in quanto, in base al principio dell'home country control, l'istituto di credito estero può esercitare attività in un altro Stato membro sulla base dell'autorizzazione e sotto il controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, senza dover chiedere alcuna autorizzazione allo Stato membro nel quale intende operare (art. 16 TUB)<sup>11</sup>.

A questo proposito ci si regolerà nel seguente modo: qualora l'illecito si consumi nel territorio dello Stato, l'istituto di credito straniero sarà chiamato a rispondere secondo quanto disposto dal

<sup>10</sup> Il Decreto 231 non contiene alcuna definizione di "sede principale": tuttavia, la definizione viene tradizionalmente individuata facendo riferimento alla giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 9, r.d. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), relativo alla determinazione del Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Nel caso di assenza dell'indicazione formale si dovrà ovviamente tener conto del luogo in cui si trova il centro della direzione amministrativa ed organizzativa della società. Nel caso in cui si riscontri una divergenza fra il dato formale e quello sostanziale, se il centro della direzione amministrativa ed organizzativa della società si trova nel territorio dello Stato, anche se formalmente risulta all'estero, la giurisdizione italiana è fatta salva da tale disposizione di legge, che stabilisce la validità per i terzi della sede effettiva.

<sup>11</sup> L'introduzione è utile per domandarsi, in generale, se la società straniera che abbia commesso un reato in Italia possa essere chiamata a rispondere in base alle leggi del nostro Paese. In particolare, c'è da chiedersi se il principio dell'home country control esoneri le banche dalla responsabilità penale per reati commessi in Italia. Sul punto si osserva come si siano sviluppati due orientamenti:

a. Primo orientamento: una prima corrente, avallata da alcune pronunce, ritiene possibile l'applicazione del Decreto 231 alle aziende straniere con sedi secondarie o stabilimenti in Italia. Tale possibilità si fonderebbe sulla circostanza per cui sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche straniere, nel momento in cui operano in Italia, hanno il dovere di rispettare la legge italiana. Dal punto di vista legislativo, invece, un argomento a sostegno va ricercato nell'art. 1 del Decreto 231 che, nel disciplinare le categorie di soggetti sottoposti alle norme del decreto, non distingue tra soggetti italiani e stranieri. Inoltre, andrebbe considerato che la disciplina in commento si applica anche alle aziende con sede principale in Italia nell'interesse delle quali è stato commesso un reato all'estero: a fortiori, essa andrà applicata nel caso in cui il reato sia commesso in Italia (arg. ex art. 4, Decreto 231).

b. Secondo orientamento: secondo un altro orientamento, il Decreto 231 non sarebbe applicabile alle società estere operanti in Italia. Le ragioni a sostegno sono le più varie: secondo alcuni l'inclusione delle aziende fra i destinatari delle norme del codice della responsabilità amministrativa da reato potrebbe comportare una sorta di concorrenza sleale fra i Paesi - peraltro vietata dall'art. 49 del Trattato UE, il quale nega l'emanazione e l'applicazione di norme nazionali discriminatorie - che finirebbe per allontanare i capitali stranieri e che sembra inaccettabile alla luce dei principi comunitari; secondo altri, invece, l'esclusione discenderebbe dalla normativa del Paese di origine che, spesso, non prevede la responsabilità da reato per gli enti.

Decreto 231<sup>12</sup>. L'art. 36 del Decreto 231, inoltre, stabilisce che il Giudice penale competente a conoscere del reato-presupposto, è pure competente a conoscere dell'illecito che da esso deriva, e la competenza per l'accertamento di quest'ultimo si radica nel luogo di commissione del reato-presupposto. Pertanto, è indifferente, ai fini dell'esercizio della giurisdizione, la circostanza che la sede della società sia all'estero e che all'estero si sia deciso di non adottare il Modello<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> La sussistenza della giurisdizione italiana si ricava, anche, da altre disposizioni del codice della responsabilità amministrativa da reato: l'art. 34, Decreto 231, rinvia, quanto alla procedura, alle norme del codice di procedura penale e, quindi, anche all'art. 1 di detto codice, che sancisce il principio generale della giurisdizione del Giudice penale. In particolare, si è osservato che: «è quasi ovvio rilevare che sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia (anche eventualmente, come nel caso in esame, tramite un'Associazione Temporanea d'Impresa) hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il D.Lgs. 231/01, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norma che regolino in modo analogo la medesima materia, ad esempio il modello organizzativo richiesto alle imprese per prevenire reati come quelli che si sono verificate scoprire ed eliminare tempestivamente, tramite organismi di controllo e anche con l'adozione di misure disciplinari, situazioni di rischio. Un paragone quasi banale ma assai esplicativo può fare riferimento alle norme in tema di circolazione stradale. È possibile in via di ipotesi, che le norme tedesche o quelle di qualsiasi altro Paese non prevedano che le autovetture immatricolate e circolanti in tale paese abbiano l'obbligo di essere munite di cinture di sicurezza ma ciò ovviamente non toglie che tali autovetture, per accedere alle strade italiane, abbiano l'obbligo di munirsi di tali dispositivi. Vale, sotto il profilo antinfortunistico e con riferimento a qualsiasi norma che abbia una funzione preventiva suscettibile, se non adottata, di conseguenze in termini di responsabilità, della regola della *lex loci*» (Ordinanza Tribunale ordinario di Milano, Gip Salvini, 27 aprile 2004, in *Le società*, 2004, 10, 1275).

<sup>13</sup> Seguendo tale interpretazione, c'è da domandarsi se l'azienda straniera debba dotarsi di un Modello. La questione è stata discussa, tra l'altro, nel procedimento r.g. 3981/13 davanti alla Corte d'Appello di Milano che ha assolto i dipendenti di quattro banche internazionali (Depfa, Deutsche Bank, UBS e JP Morgan) dai reati di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano in relazione a contratti derivati afferenti un'emissione obbligazionaria del 2005. Nell'ambito del procedimento, è stato esposto il concetto di equivalenza di un modello costituito in base ai dettami di diritto straniero a quello richiesto dalla normativa italiana ai fini della scriminante di responsabilità. In tale contesto, superando il passaggio dell'equivalenza, si è giunti ad argomentare l'ammissibilità di un modello a "forma libera" ma pur sempre rispondente alla funzione preventiva richiesta dal Decreto 231.

Resterebbe da risolvere, almeno a livello comunitario, il possibile problema del bis in idem potenziale, nel senso dell'ipotesi di parallelo avvio, nello Stato membro in cui è stato consumato il reato-presupposto ed in quello dove ha sede l'ente, di due procedimenti di accertamento della responsabilità dell'ente. Problema che non ha ancora trovato soluzione europea (G. Stea, *Gli enti responsabili dell'illecito da reato nella prospettiva europea*, pag. 19).

## 2. IL MODELLO 231 IN VENETO BANCA

### 2.1 Contenuto e struttura del Modello

Il presente Modello tiene conto dei contenuti dello Statuto, del Codice Etico e di Comportamento, dell'ampia normativa regolamentare in materia (con particolare riferimento alle Circolari di Banca d'Italia), dei principi di gestione ed amministrazione di Veneto Banca, della specifica struttura organizzativa, nonché del complesso delle norme procedurali interne e del sistema di controllo in essere.

Il presente Modello è approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società conformemente alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a), Decreto 231, quale espressione ed emanazione dell'Organo Dirigente.

Il vigente Modello fa rinvio alla struttura di governance e organizzativa adottata e disciplinata dallo Statuto sociale, dal documento inerente il "Progetto di Governo Societario di Veneto Banca S.c.p.A. e di Veneto Banca", dal corpo di deleghe di tempo in tempo vigenti, dai Regolamenti, ai Manuali di Processo, alle Procedure, informatiche o di diversa natura, ai Protocolli di Controllo 231 e all'altra alla Normativa Interna.

Si è già accennato al paragrafo 3.1. che l'approccio metodologico seguito al riguardo da Veneto Banca è stato quello di predisporre dei Protocolli di Controllo 231, in alcuni casi dettagliati ed integrati da procedure aziendali con essi coerenti, che rappresentano regole generali cui devono sempre ispirarsi le attività dei singoli, anche nei casi in cui non vi siano le procedure di dettaglio.

Veneto Banca ritiene tale approccio conforme alle disposizioni contenute nel Decreto 231: esso consente inoltre, attraverso un sistematico rinvio alla produzione normativa aziendale – che costituisce il "cervello" operativo e di controllo delle attività sensibili ai rischi di reato – un adeguamento automatico e immediato dei presidi di prevenzione, senza dover intervenire sull'impianto del Modello per recepire il singolo cambiamento di processo o di una sua fase rilevante.

In questo modo, l'insieme della regolamentazione interna e dei controlli operativi aziendali viene assoggettato ad un continuo processo di adattamento e di progressivo adeguamento, assicurando nel tempo un sistema integrato, flessibile e costantemente aggiornato che risponde alle logiche, ai principi e alle linee applicative previste dal Decreto 231.

## 2.2 Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio e relativi presidi

I presidi di controllo sono stati costruiti nell'ottica di garantire una più efficace copertura contro il rischio di *colpa organizzativa*, che il Decreto 231 intende sanzionare sotto il profilo amministrativo e pecuniario.

Il risultato di tali attività conduce alla definizione di Protocolli specificamente mirati a prevenire il rischio di commissione di reati-presupposto.

I Protocolli, elaborati in relazione ai singoli processi aziendali esaminati, costituiscono parte integrante del Modello: nella loro formulazione è stato privilegiato un metodo di analisi, che ha valorizzato ognuna delle seguenti fasi:

- la rilevazione delle singole aree operative di rischio, in base alle fattispecie di reato considerate dal Decreto 231 e all'identificazione, al loro interno, delle sole attività e processi sensibili per i quali si è accertata l'esistenza di rischi concreti di comportamenti illeciti;
- la selezione di quelle fattispecie di reati e di illeciti amministrativi per cui si è riscontrata una propensione al rischio di accadimento nell'ambito dell'attività di Veneto Banca, ordinate e classificate in base a una matrice di probabilità dell'evento (alto/medio/basso);
- l'associazione dei processi organizzativi e operativi - per i quali si è avuto modo di verificare la sussistenza di un rischio di esposizione all'evento illegale in base a una valutazione preventiva - a ciascuna tipologia di reati-presupposto;
- l'emanazione di regole e linee applicative (strumenti e presidi), secondo le tecniche riconducibili alla *better regulation*, dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Veneto Banca in relazione ai reati da prevenire.

I Protocolli, pertanto, sia per metodi e tecniche di redazione che per struttura di composizione:

- si integrano con i processi aziendali e le procedure interne, dettando un insieme di criteri, regole e strumenti atti a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- ispirano tutte le Società del Gruppo, tenendo conto della rilevanza della fattispecie riconducibile alla tipologia di attività a rischio esercitata;
- indicano i presidi organizzativi e comportamentali di diffusa applicabilità, in grado di costituire un argine efficace all'irregolarità dei processi decisori e alle forme di illiceità nella gestione, che sono fonte di responsabilità ai sensi del Decreto 231.

I Protocolli contengono accorgimenti specifici, fatti di regole interne ed etiche, nonché di strumenti informatici, operativi e di controllo, che sono adottati come rafforzativo delle procedure e dei processi ordinari in vigore.

L'insieme dei Protocolli deve essere rispettato da tutti i Destinatari, specie allorché:

- si incorra, anche inconsapevolmente, in una situazione a rischio da prevenire nell'esercizio dell'attività bancaria;
- si imponga una maggiore prudenza nella gestione a motivo della natura pubblica o di ente politico della controparte;

- si richiede un'accorta misurazione e valutazione della rischiosità insita nelle operazioni creditizie o nelle transazioni economico-finanziarie.

Il compito di valutare, sotto il profilo dell'adeguatezza normativa, la permanenza dell'idoneità degli accorgimenti operativi specifici e dei presidi di controllo a prevenire i comportamenti anomali e penalmente rilevanti, in ambito aziendale e di Gruppo, è affidato alla Funzione interna di Compliance di Veneto Banca, considerato che: il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Dunque, un sistema integrato di Protocolli, sottoposto al controllo di conformità da parte della Funzione di Compliance di Veneto Banca e all'azione di vigilanza sul suo funzionamento e sulla OdV osservanza a cura dell'OdV, si presenta:

- flessibile e pronto a essere implementato in caso di aggiornamenti o innovazioni normative allunghino la lista dei reati presi in considerazione dal Decreto 231, estendendone il campo di applicazione;
- idoneo ad agevolare l'OdV nell'esercizio delle funzioni di controllo e supervisione del Modello adottato, secondo quanto previsto dal Decreto 231.

La materia disciplinata dal Decreto 231 esprime un rischio alto di compliance per la natura della responsabilità da esso prevista: per tale ragione, si rende opportuna e necessaria l'adozione di forme di collaborazione e di interscambio informativo tra Funzione di Compliance e OdV.

### **2.3 Comunicazione e formazione sul Modello**

Al fine di un'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, Veneto Banca assicura una corretta divulgazione dei contenuti dei documenti componenti il Modello indicati nel paragrafo 2.1.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di «promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello» e di «promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali».

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle norme etiche e delle disposizioni interne.

Gli aggiornamenti e gli eventuali adeguamenti del Modello sono predisposti di concerto con l'OdV e diffusi ai Destinatari mediante apposite comunicazioni.

L'adozione del presente Modello – in linea con quanto è avvenuto con il Codice Etico e di Comportamento – viene comunicata a tutte le risorse presenti in Veneto Banca.

Il Modello e il Codice Etico e di Comportamento sono comunque disponibili, anche su supporto cartaceo, presso la Direzione. Dell'avvenuta comunicazione interna viene conservata traccia documentale agli atti di Veneto Banca.

### **2.3.1. Destinatari del Modello**

“Destinatari” del presente Modello - cioè l'insieme dei soggetti che sono tenuti al rispetto delle regole e dei principi ivi previsti – sono, quindi, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell'interesse di Veneto Banca:

- soci;
- tutti i componenti degli Organi Sociali (ad esempio Amministratori e Sindaci);
- qualsiasi altro Soggetto Apicale (per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione);
- dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, interinali, in prova o in stage);
- partner, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;
- ogni altra controparte che intrattenga con Veneto Banca rapporti contrattualmente regolati;
- inoltre tutti coloro che svolgono attività identificate come a rischio-reato, opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti del presente Modello.

### **2.3.2. Diffusione del Modello**

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Veneto Banca promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con un livello di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed il Codice Etico e di Comportamento anche sull'Intranet aziendale.

Ai nuovi dipendenti viene consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto, una copia del Modello e viene fatta sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti ivi descritti.

Ai componenti degli Organi Sociali di Veneto Banca vengono applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per tutti i dipendenti e collaboratori. Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti che intrattengano con Veneto Banca rapporti contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti, collaboratori, società di outsourcing, ecc). A tali soggetti viene consegnata copia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento e viene fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti la presa visione di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti (vedere Clausola contrattuale contenuta nell'Allegato 3).

### 2.3.3. La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere i contenuti delle prescrizioni del Decreto 231 e del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, delle responsabilità assegnate e del livello di rischio dell'area in cui operano.

L'attività formativa può essere erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula: con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento/implementazione del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'OdV, per il tramite delle preposte funzioni, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.



## 2.4. Il sistema sanzionatorio

Elemento essenziale per il funzionamento del presente Modello è il sistema sanzionatorio dei comportamenti e delle attività contrastanti con le indicazioni e le condotte prescritte e raccomandate.

Il sistema sanzionatorio prevede una differenziazione per fattispecie e ruolo dei soggetti interessati:

- Lavoratori Dipendenti a tempo indeterminato, tempo determinato e comunque equiparabili (esclusi i Dirigenti): Veneto Banca provvede a mantenere aggiornato il "codice disciplinare" estendendo le vigenti sanzioni disciplinari anche ai casi di violazione delle disposizioni introdotte dal Decreto 231 e di quanto previsto dal Modello.
- Dirigenti: Veneto Banca provvede ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità di condotte contrastanti con le norme di cui al Decreto 231 e con il Modello.
- Consiglieri di Amministrazione e Sindaci: è richiesta, al momento dell'accettazione del mandato, la sottoscrizione ed adesione al Modello adottato da Veneto Banca, con la previsione che, in caso di violazione dello stesso, l'OdV provveda ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le necessarie iniziative sulla base delle norme per tempo vigenti.
- Promotori Finanziari, professionisti, fornitori: nei relativi contratti deve essere inserito un esplicito riferimento alla scelta effettuata da Veneto Banca in merito alla compliance al Decreto 231 e all'obbligo di rispettare le Linee di condotta enunciate nel Codice Etico e di Comportamento e dal Modello.

## 2.5. Aggiornamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231, il compito di curare l'aggiornamento del Modello spetta all'OdV.

A tal fine l'OdV, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte da Veneto Banca – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'OdV, sentito il Collegio Sindacale, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione alle modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'Associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del Decreto 231 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'OdV, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto. Il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il Collegio Sindacale, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno di Veneto Banca.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'OdV, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'OdV provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 2.6 Il Modello di Gruppo

Viene qui affrontato il tema della responsabilità, ai sensi del Decreto 231, per i Gruppi societari e, in particolare, per quelli bancari. In ambito creditizio, «Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo può essere una banca oppure una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia [...] la struttura organizzativa adottata è quindi quella del gruppo "integrato" o "strategico", che si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria»<sup>14</sup>.

Il Decreto 231 non contempla alcuna disposizione che faccia espresso riferimento ai Gruppi d'impresa. Nei primi anni di applicazione del Decreto 231, per i reati-presupposto commessi dalla Società Figlia veniva ritenuta responsabile anche la Società Madre. Tale scelta veniva giustificata in vario modo.

Una prima impostazione faceva leva sulla responsabilità omissiva della controllante, che trovava la sua norma base nell'art. 40, comma 2, c.p.<sup>15</sup>

La responsabilità omissiva della controllante era desunta dalla posizione di garanzia della holding nei confronti delle controllate, a sua volta ricavabile da principi di prudenza, solidarietà e perizia. In questo senso, era considerata colposa qualsiasi astensione dal comportamento che ci si sarebbe dovuti attendere in quella determinata situazione da un soggetto normale, razionale ed avveduto. Pertanto, la holding doveva vigilare sul comportamento delle "figlie", con la conseguenza che la commissione di un reato-presupposto da parte di una di esse determinava una culpa in vigilando della prima, derivante dall'inosservanza di una regola comportamentale che prescrive un'attività volta ad impedire la commissione del reato-presupposto<sup>16</sup>.

Una seconda impostazione, giustificava la responsabilità della Società Madre per effetto del principio di "risalita della responsabilità nel bilancio consolidato", operante automaticamente. L'interesse di gruppo era considerato automaticamente anche l'interesse di ognuno dei soggetti che compongono l'aggregato societario, in quanto attraverso la sua realizzazione essi conseguono nella maniera più efficiente il proprio scopo economico, sacrificando un "interesse particolare" (della controllata) a favore di un "interesse generale" (di cui sarebbe depositario il Gruppo).

<sup>14</sup> Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Più in generale «esiste un "gruppo" solo ove una pluralità di società è ricondotta ad unità dalla guida di una di esse, la quale si avvale della posizione di supremazia derivante dalla propria partecipazione azionaria o dai vincoli societari per determinare la condotta delle società sottoposte» (M. Boidi, A. Rossi, P. Vernerio, La disciplina dei gruppi di imprese e il rapporto con il D.lgs. 231/01, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, pag. 185).

<sup>15</sup> Art. 40, comma 2, c.p.: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

<sup>16</sup> Tale impostazione era il frutto di un più ampio orientamento. Tale orientamento poneva una distinzione all'interno della categoria della responsabilità penale per un evento naturalistico che deriva dall'inosservanza di una regola comportamentale che prescrive un'attività positiva volta all'impedimento, secondo la quale le ipotesi che hanno ad oggetto l'agire del soggetto, collegato causalmente e naturalisticamente all'evento lesivo, risulterebbero regolate secondo i casi dall'articolo 43, comma 3, c.p. che riguarda il reato colposo e le regole di diligenza, includendo fra tali regole anche norme comportamentali di origine extrapenale o prive di un contenuto specifico e predeterminato; e dall'articolo 40, comma 2, c.p. che consentirebbe di fare riferimento solo a quelle regole comportamentali dotate di vincolatività giuridica e contenuto specifico in quanto derivanti da una fonte determinata, ponendosi in particolar modo come norma speciale rispetto al profilo tipico dell'articolo 43 c.p. (G. Crea, *Le posizioni di garanzia*, pag. 23).

Pertanto, l'illecito amministrativo da reato era automaticamente addebitato alla controllante in seno ad un gruppo di società, se commesso nell'interesse comune del Gruppo, indipendentemente dal fatto che esso ne avesse tratto diretto vantaggio<sup>17</sup>. In sintesi, secondo questo orientamento, la holding era automaticamente responsabile, a norma del Decreto 231, per il reato-presupposto commesso dalla controllata.

Oggi, invece, l'estensione di responsabilità viene valutata con criteri non automatici, e si tende a desumere l'interesse e/o il vantaggio in modo concreto, nel senso che la holding deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato-presupposto.

La società Capogruppo e le altre società facenti parte di un gruppo, possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del Decreto 231, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata, purché nella sua commissione concorra una persona fisica che agisca per conto della capogruppo o delle altre società controllate, perseguendo anche l'interesse di queste ultime<sup>18</sup> (c.d. interesse di gruppo).

L'interesse di gruppo si realizza nel momento in cui la società controllante condizioni le scelte imprenditoriali della controllata, con un contributo attivo da parte di suoi esponenti nella materiale commissione del reato ascrivibile alla società controllata e nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o un Soggetto Sottoposto della società controllata commetta un reato nell'ambito della controllante. In questi casi, la società controllante, agendo in ausilio di altra società del gruppo, non soddisfa un interesse altrui, bensì realizza un interesse proprio.

Riassumendo: la responsabilità della holding per un reato commesso da una propria controllata non può essere desunta automaticamente dall'appartenenza al medesimo gruppo, configurandosi solo nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso anche nel suo interesse o vantaggio, nonché nel caso in cui si realizzi il c.d. interesse di gruppo.

<sup>17</sup> «Quando l'impresa raggiunge consistenti dimensioni aziendali essa può assumere la configurazione di una pluralità di società operanti sotto la direzione unificante di una società Capogruppo o Holding. A ciascuna delle società che compongono il Gruppo può corrispondere un distinto settore di attività, una distinta fase del processo produttivo, una diversa zona territoriale di operatività: ma le azioni di ciascuna di queste società appartengono, in tutto o in maggioranza, ad una ulteriore società, detta appunto società Holding, alla quale spetta la direzione ed il coordinamento dell'intero Gruppo ed all'interno della quale i vari settori sono ricondotti ad economica unità. La scomposizione dell'impresa in una pluralità di società può portare a separare fra loro, facendone oggetto di separate società, le due fondamentali funzioni imprenditoriali: l'attività di direzione da un lato e l'attività di produzione o scambio dall'altro. Si dà così luogo ad una società Capogruppo – che si definisce in questo caso Holding “pura” - che non svolge alcuna attività di produzione o di scambio ma che si limita ad amministrare le proprie partecipazioni azionarie, cioè a dirigere le società del proprio Gruppo (società operanti)» (GIP di Milano, Ordinanza del 20 settembre 2004). Secondo alcuni Autori «è indubitabile che possa essere effettivamente riconosciuto in concreto che l'azione della singola controllata sia stata ispirata dal perseguimento di un interesse che trascende quello proprio (e che quindi può addirittura contrastare con quest'ultimo), ma questo non può [...] essere automaticamente dedotto dalla semplice appartenenza della società ad un gruppo, dovendo invece essere oggetto di specifico accertamento. Ancor meno automatica, poi, può essere l'imputazione dell'etereo interesse di gruppo alla controllante, sempre e comunque intesa come la depositaria dello stesso» (L. Pistorelli, Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato, in Rivista 231, 2006, 1, 15).

<sup>18</sup> Corte di Cassazione sez. V Penale, 17 novembre 2010, n. 24583.

Il “nuovo” regime della responsabilità nei Gruppi societari, raccomanda alla Capogruppo di istituire ed indicare una struttura del Codice Etico e di Comportamento, nonché protocolli attuativi coordinati, e principi comuni del sistema disciplinare. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo – ove opportuno – disposizioni specifiche<sup>19</sup>.

Il Decreto 231 non contempla alcuna disposizione che faccia espresso riferimento agli OdV della capogruppo. Tuttavia, prassi, dottrina e giurisprudenza sono orientate ad assegnare all’OdV della capogruppo un ruolo di impulso e coordinamento nei confronti degli Organismi di Vigilanza delle controllate.

---

<sup>19</sup> A dimostrazione, si consideri la vicenda che ha visto Finmeccanica e le due controllate - AgustaWestland L.t.d. e AgustaWestland S.p.A. - indagate per corruzione internazionale ai sensi del Decreto 231. Nel 2010, l’ex numero uno di Finmeccanica ed il suo corrispondente presso Agusta Westland, erano stati accusati di aver versato al Ministro della Difesa indiano tangenti, allo scopo di ottenere una commessa per la fornitura di elicotteri. Finmeccanica aveva ottenuto l’archiviazione del procedimento essendosi munita di Modello già nel 2003. Da allora lo aveva costantemente aggiornato. Agusta Westland L.t.d. e AgustaWestland S.p.A. non ebbero analogo riconoscimento, poiché sul versante organizzativo le due controllate avevano operato modifiche ed integrazioni al Modello soltanto dopo l’instaurazione del procedimento a loro carico (G. Campalani, Caso India: Modello idoneo ed efficace per Finmeccanica).

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1. Connotazione

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sulla formale adozione del Modello ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231 e, contestualmente, a nominare i componenti dell'OdV.

L'OdV deve rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, in quanto organo che riporta direttamente ai vertici aziendali e garante di imparzialità nel vigilare sulle prescrizioni del Modello;
- professionalità, poiché i suoi componenti devono essere dotati di strumenti e competenze tecniche che permettano di svolgere efficacemente la funzione assegnata;
- continuità di azione, per poter garantire la costante ed effettiva attività di monitoraggio sul Modello.

In relazione alla composizione dell'OdV, il Decreto 231 consente di optare sia per una composizione monocratica sia collegiale. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve essere comunque idonea ad assicurare l'effettività e l'efficienza dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente nonché garantire autonomia, indipendenza e credibilità dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha ritenuto di istituire un OdV collegiale distinto rispetto al Collegio Sindacale, in modo da rafforzare maggiormente il sistema dei controlli attraverso un rapporto dialettico con un ulteriore organismo in cui sono rappresentate competenze ulteriori e diversificate.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha meglio precisato i summenzionati requisiti prevedendo che nell'OdV siano rappresentate competenze in materia di sistema dei controlli interni, giuridico penalistica, amministrativa e di controllo gestionale.

È rimessa al Consiglio stesso la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'OdV, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, attraverso l'emanazione di un proprio Regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

Su ogni aspetto inerente i rapporti intercorrenti tra l'OdV e Veneto Banca è competente a deliberare esclusivamente il Consiglio di Amministrazione, in quanto referente dell'OdV. In caso di interruzione del rapporto con un componente dell'OdV o con l'intero Organismo è data adeguata informazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né devono essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente;
- non possono essere nominati componenti dell'OdV: (a) coloro nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale o sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto 231 ed il procedimento sia in corso; (b) coloro i quali abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal suddetto Decreto.

Qualora i componenti dell'OdV incorrano in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare ciascun componente ovvero l'intero OdV, qualora si verifichi una giusta causa di revoca tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità di svolgere il suo mandato per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'OdV o a qualcuno dei suoi componenti, di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza irrevocabile di condanna di Veneto Banca ai sensi del Decreto 231, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti, il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico di un componente dell'OdV, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Resta inteso che, ove applicabili, le suddette cause di revoca valgono anche come cause di ineleggibilità o decadenza. Inoltre la perdita del requisito di indipendenza o di onorabilità così come l'esistenza di un conflitto di interesse permanente, valgono quale giusta causa di revoca/decadenza.

Infine l'OdV si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. Ciascun componente dell'Organismo potrà rinunciare al mandato con un preavviso di quarantacinque giorni. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà in tempo utile alla sua sostituzione.

### **3.2. Funzioni e poteri e dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato il compito di vigilare in generale:

- sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alla mutata organizzazione aziendale ovvero all'introduzione di nuovi reati-presupposto e/o di modifiche normative aventi impatti sull'operatività aziendale. A tale proposito, compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione di Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

L'OdV svolge altresì le funzioni prescritte dall'art. 52 del Decreto 231 in materia di anticiclaggio (sul punto si veda quanto commentato a proposito dei fenomeni di riciclaggio nella apposita sezione delle schede reato).

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati l'OdV dovrà, in un'ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, l'OdV dovrà:
  - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
  - aggiornare le attività nelle aree sensibili avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'OdV viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;
  - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:



- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi contenuti del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all’OdV o messe a sua disposizione;
- in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull’operatività posta in essere nell’ambito delle aree di attività “sensibili”;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio dovrà:
  - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto 231 e ai principi di riferimento, nonché sull’operatività degli stessi;
  - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione: i) le proposte di adeguamento del Modello; ii) le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
  - verificare periodicamente l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

Inoltre ogni variazione dell’Organigramma e/o del mansionario e/o del sistema delle deleghe e procure dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’OdV di Veneto Banca al fine di definire se vi sia o meno un’incidenza sostanziale sul Modello. Nel caso, l’OdV dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune o necessarie modifiche ed integrazioni.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l’OdV deve disporre di adeguate risorse finanziarie tramite un budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.

L’OdV nell’espletamento dei suoi compiti ha la facoltà di avvalersi dell’ausilio delle strutture aziendali interne. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

L’OdV formula un Regolamento delle proprie attività (modalità di riunione, determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell’attività, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Il Decreto 231 non contiene previsioni specifiche per i Gruppi di impresa. Si è già anticipato – al capitolo precedente – che la prassi, la dottrina e la giurisprudenza sono orientate ad assegnare all’OdV della capogruppo un ruolo di impulso e coordinamento nei confronti degli OdV delle controllate.

### 3.3. Obblighi generali di informazione all'Organismo di Vigilanza

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'accertamento di eventuali violazioni dello stesso o del Codice Etico di Comportamento è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'OdV, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali che operano nelle aree a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'OdV tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, da Autorità Pubbliche di Vigilanza o altre autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- rapporti predisposti dai responsabili delle Aree/Funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle previsioni del Decreto 231;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali aggiornamenti, ecc.) nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le relazioni interne dalle quali possano emergere responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- i cambiamenti organizzativi o di business;
- l'adozione di nuove procedure o la modifica delle procedure esistenti;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Ad integrazione del suddetto sistema di reporting, devono intendersi quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari le comunicazioni periodiche predisposte dall'Amministrazione in merito all'assenza di criticità emerse nell'attività di competenza.

Per il dettaglio dei flussi informativi da e verso l'OdV si veda il Regolamento flussi informativi.

L'OdV ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Tutti i dipendenti e collaboratori che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento emanati da Veneto Banca, hanno l'obbligo di informare l'OdV.

A tal fine, l'OdV istituisce una casella di posta elettronica dedicata, cui inoltrare le predette comunicazioni, che sarà opportunamente comunicata al personale.

I Destinatari sono invitati - laddove vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non conformi al Modello 231 e, in particolare, con le prescrizioni contenute nei Protocolli Generali e Speciali e nel Codice etico e di comportamento (in breve: *violazioni*) - ad informare l'OdV, anche utilizzando il seguente indirizzo e-mail: **segreteria231\_2001@venetobanca.it**. In alternativa, è possibile utilizzare l'indirizzo di posta tradizionale: **Via Feltrina Sud, 250, 31044 - Montebelluna (TV)**.

Le informazioni pervenute all'OdV saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo. È rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

Le competenti funzioni di Veneto Banca trasmettono tempestivamente all'OdV completa informativa in relazione all'attivazione del sistema sanzionatorio di cui di seguito, sin dalla fase di apertura del procedimento disciplinare, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **3.4. Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV riporta i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, l'OdV:

- riferisce su base periodica al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello e trasmette copia di tale relazione al Collegio Sindacale.
- riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo;
- riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello;

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

Inoltre, l'OdV riferirà agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In particolare esso dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre Veneto Banca pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

Gli incontri dell'OdV con gli organi societari devono essere verbalizzati: la documentazione al riguardo deve essere conservata agli atti di Veneto Banca.

### 3.5. Verifiche

Il presente Modello è soggetto, tra le altre, alle seguenti verifiche, che vengono condotte da Veneto Banca con la cooperazione delle funzioni aziendali competenti:

- *verifiche di atti*: l'OdV procede semestralmente alla verifica dei principali atti societari (delibere, modifiche allo statuto, bilanci e relative relazioni) e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Veneto Banca in aree di attività a rischio, secondo i criteri da esso stabiliti;
- *verifiche delle procedure*: l'OdV procede alla costante verifica dell'efficace attuazione e dell'effettivo funzionamento del Modello. Semestralmente, esso valuta, nel loro complesso, tutte le segnalazioni ricevute, le azioni intraprese in relazione a tali segnalazioni e gli eventi considerati rischiosi, con la collaborazione delle funzioni di volta in volta competenti.

L'OdV di Veneto Banca illustra analiticamente le suddette verifiche, indicando i metodi adottati e i risultati ottenuti nella propria relazione al Consiglio di Amministrazione. **Report**

#### 4. GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI VENETO BANCA

La *corporate governance* di Veneto Banca - ossia l'insieme di regole finalizzato a individuare precisamente competenze e responsabilità degli organi sociali, del management e di tutti i soggetti che operano nell'organizzazione, garantire una sana e corretta gestione dell'impresa, assicurando, anche attraverso un adeguato sistema di controllo interno, un costante monitoraggio ed una accorta gestione del rischio - è disegnata tenendo conto:

- delle previsioni di legge e di Statuto;
- della normativa dettata dalla Banca d'Italia con le proprie "Disposizioni di Vigilanza";
- delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Nello specifico, Veneto Banca ha sviluppato un insieme di strumenti di governance che sono oggetto di continua verifica e confronto con l'evolversi del contesto normativo, delle prassi operative e dei mercati - periodicamente monitorati per verificarne il livello di applicazione.

Per i dettagli si rinvia:

- all'Allegato 2 - Il sistema dei Presidi 231;
- alla documentazione relativa alla Corporate Governance;
- alla normativa interna presente sulla Intranet aziendale.

Inoltre, per quel che concerne la struttura organizzativa di Veneto Banca si vedano il Regolamento del gruppo Veneto Banca e il Regolamento generale aziendale.